

COMUNE DI SESTO FIORENTINO
Bando di concorso per l'assegnazione di contributi
ad integrazione dei canoni di locazione.

Il Responsabile U.O.A. Politiche per la casa, i giovani e le famiglie

Viste le deliberazioni della Giunta Regionale Toscana n. 265 del 06.04.2009 e della Giunta Comunale n. 77 del 12.04.2010, nonché la propria determinazione di approvazione del presente bando

RENDE NOTO

che a partire dalla data di pubblicazione del presente bando e **fino al 28 maggio 2011** i soggetti in possesso dei requisiti sotto elencati possono presentare domanda per ottenere contributi ad integrazione dei canoni di locazione, secondo quanto disposto dal presente bando e dalla vigente normativa in materia e fino ad esaurimento delle risorse disponibili.

Art. 1 – Requisiti per l'ammissione al concorso, da possedere alla data di pubblicazione del bando

Possono partecipare al presente bando di concorso i soggetti che:

- 1) abbiano residenza anagrafica nel Comune di Sesto Fiorentino, nonché nell'alloggio oggetto del contratto di locazione;
- 2) non siano assegnatari di un alloggio di edilizia residenziale pubblica;
- 3) siano titolari di un contratto di locazione relativo ad un alloggio nel quale il richiedente risulti avere la residenza anagrafica, sito nel Comune di Sesto Fiorentino di proprietà privata, con esclusione degli alloggi inseriti nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, o pubblica, con esclusione degli alloggi di ERP disciplinati dalla L.R. n. 96/96, **con contratto di locazione per abitazione principale, anche avente natura transitoria**, regolarmente registrato o depositato per la registrazione, in regola con le registrazioni annuali.

Nel caso di contratto cointestato a due o più nuclei residenti nel medesimo alloggio, ciascuno dei contestatari potrà presentare autonoma domanda per sé ed il proprio nucleo, indicando la quota di canone annuale di spettanza.

Nel caso di residenza nell'alloggio di più nuclei familiari il canone da considerare per il calcolo del contributo, è quello derivante dalla divisione del canone previsto dal contratto per il numero dei nuclei residenti nell'alloggio.

3a) Saranno ammissibili le domande presentate da **oggetti non diretti intestatari del contratto di locazione** (intestato altresì ad associazioni senza scopo di lucro o al datore di lavoro del soggetto richiedente) che:

- siano residenti nell'alloggio al quale si riferisce il contratto di locazione;
- dimostrino il pagamento del canone di locazione presentando all'ufficio le ricevute dell'affitto, la busta paga o altra attestazione da cui si evinca l'effettivo versamento del canone (a carico del richiedente) in favore dell'intestatario del contratto.

Il contributo ad integrazione del canone di locazione in favore di tali soggetti sarà erogato utilizzando esclusivamente le risorse comunali e fino alla misura massima prevista per i soggetti presenti in fascia B), pari a € 2.325,00 annui, anche se il valore ISE e l'incidenza del canone di locazione su detto valore siano quelli di cui alla Fascia A) del punto 6) che segue.

3 b) Saranno, altresì, ammissibili le domande presentate da **oggetti nei cui confronti sia stato eseguito uno sfratto e che abbiano trovato sistemazione presso alberghi,**

affittacamere o altre strutture simili situate nel territorio comunale ancorché privi della residenza nell'alloggio a condizione che:

- dimostrino il pagamento del canone presentando all'ufficio le relative ricevute;
- presentino dichiarazione sostitutiva di atto notorio rilasciata dal soggetto titolare della struttura ove il concorrente ha trovato alloggio con specifica indicazione del periodo di permanenza all'interno della stessa e della composizione del nucleo familiare ivi alloggiato e copia del documento di identità dello stesso.

Il contributo ad integrazione del canone di locazione in favore di tali soggetti sarà erogato utilizzando esclusivamente le risorse comunali e fino alla misura massima prevista per i soggetti presenti in fascia B), pari a € 2.325,00 annui, anche se il valore ISE e l'incidenza del canone di locazione su detto valore siano quelli di cui alla Fascia A) del punto 6) che segue.

Le domande di cui ai punti 3a) e 3b) saranno ammissibili a condizione che sussistano anche gli altri requisiti richiesti dal presente bando.

- 4) non siano titolari di diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione su alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare, nel Comune di Sesto Fiorentino e/o nei comuni limitrofi.
- 5) non siano titolari di diritti di proprietà su uno o più alloggi o locali ad uso abitativo sfitti o concessi a terzi, ubicati in qualsiasi località, il cui valore catastale complessivo sia uguale o superiore al valore catastale di un alloggio adeguato determinato assumendo come vani catastali quelli di cui alla tabella di seguito riportata con riferimento al nucleo familiare e come tariffa d'estimo quella convenzionale risultante dalla media del valore delle classi della categoria A3 del Comune di Sesto Fiorentino.

Ai fini del presente bando si intende *adeguato* l'alloggio la cui superficie utile abitabile intesa quale superficie di pavimento misurata al netto dei muri perimetrali e di quelli interni, delle soglie di passaggio da un vano all'altro, degli sguinci di porte e finestre sia non inferiore a 30 mq per 1 persona, non inferiore a 45 mq per due persone, non inferiore a 55 mq per tre persone, non inferiore a 65 mq per 4 persone, non inferiore a 75 mq per 5 persone, non inferiore a 95 mq per 6 persone ed oltre, come specificato nei parametri di cui alla lettera c) della Tabella A allegata alla L.R. n. 96/96.

COMPONENTI DEL NUCLEO FAMILIARE	1	2	3	4	5	6 e oltre
VANI CATASTALI	3	4	4.5	5	6	7

I requisiti di cui ai punti 4) e 5) che precedono devono sussistere oltre che per il richiedente, per tutti i componenti del suo nucleo familiare.

Nel caso in cui nel corso dell'anno si verifichi la perdita dei requisiti di cui ai punti 4) e 5) che precedono il contributo verrà erogato limitatamente al periodo di sussistenza dei requisiti richiesti.

6) presentino attestazione dalla quale risultino valore ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente), valore ISE (Indicatore della Situazione Economica) e incidenza del canone annuo, al netto degli oneri accessori, sul valore ISE, calcolati ai sensi del Decreto Legislativo n. 109/98 e successive modificazioni ed integrazioni, rientranti entro i valori di seguito indicati:

Fascia "A"

Valore ISE uguale o inferiore all'importo di € 12.153,18.

Incidenza del canone al netto degli oneri accessori sul valore ISE non inferiore al 14%.

Fascia "B"

Valore ISE compreso tra l'importo di € 12.153,18 e l'importo di € 26.966,80.

Incidenza del canone sul valore ISE non inferiore al 24%.

Valore ISEE non superiore a € 14.715,00.

Il canone di locazione di riferimento per l'anno 2011 è quello risultante dai contratti di locazione regolarmente registrati, al netto degli oneri accessori.

I requisiti di cui al presente punto 6) sono desunti dall'attestazione rilasciata dall'INPS, previa sottoscrizione della "dichiarazione sostitutiva unica" che documenta la situazione economica del nucleo, presso un Centro Autorizzato di Assistenza Fiscale (CAAF). Il servizio è gratuito.

Copia della dichiarazione sostitutiva unica e dell'attestazione dei valori ISE /ISEE devono essere allegata alla domanda di partecipazione al concorso, a pena di inammissibilità.

Per l'accertamento della situazione reddituale l'ammontare dei redditi da assumere a riferimento dovrà essere quello dell'anno 2010 e per l'accertamento della situazione patrimoniale i beni mobili ed immobili da assumere a riferimento sono quelli posseduti alla data del 31 dicembre 2010.

Redditi e patrimoni si riferiscono a tutti i componenti del nucleo familiare.

Il valore ISE del nucleo familiare non deve essere inferiore al canone di locazione pagato.

Tale disposizione può essere derogata in presenza di espressa certificazione attestante l'erogazione di aiuti economici rilasciata dall'ente o associazione che presta assistenza, ovvero autocertificazione rilasciata dal soggetto che presta l'aiuto economico, ovvero nel caso in cui dalla certificazione ISE/ISEE si rilevi un reddito del nucleo familiare superiore al canone di locazione annuo.

Nel caso in cui il concorrente usufruisca di erogazioni in denaro da parte di persone fisiche è necessario che sia allegata alla domanda la dichiarazione sostitutiva di atto notorio a firma del soggetto erogante, con specifica indicazione dell'importo mensile erogato, della composizione del suo nucleo familiare, del reddito attuale mensilmente percepito dal nucleo stesso e se l'immobile di residenza è condotto in locazione.

A proposito di tali dichiarazioni sostitutive sarà proceduto ai sensi dell'art. 71 D.P.R. 445/2000 ad idonei controlli; si richiama pertanto l'art. 76 del medesimo D.P.R. circa le sanzioni penali previste in caso di dichiarazioni non veritiere.

Per gli studenti universitari la dichiarazione ISE/ISEE di riferimento è quella del soggetto a cui lo studente risulti fiscalmente a carico.

Per i soggetti tenuti alla dichiarazione fiscale tramite presentazione del Modello Unico, che non sono in grado di produrre entro il **termine del 28 maggio 2011**, la certificazione ISE riferita ai redditi **2010** del nucleo familiare, la domanda potrà essere accettata anche con una certificazione ISE non scaduta riferita all'anno **2009**. In tal caso è fatto obbligo, a pena di decadenza dalla **graduatoria definitiva, che sarà approvata entro il 31 luglio 2011**, produrre al Comune la certificazione ISE aggiornata relativa ai redditi **2010**, entro e non oltre il **30 settembre 2011** (senza diritto all'erogazione dell'acconto) o entro e non oltre il **01 luglio 2011** per poter beneficiare della liquidazione di un acconto.

Non si procederà alla liquidazione di eventuali acconti del contributo a favore di tali soggetti, fino a che non saranno acquisite le certificazioni aggiornate. Al conseguente aggiornamento della graduatoria definitiva si procederà entro **il 31 ottobre 2011**. Detto aggiornamento potrà comportare il passaggio del concorrente da una fascia all'altra della graduatoria, e/o la rideterminazione del contributo spettante, se non addirittura la decadenza del concorrente per mancanza dei requisiti reddituali e patrimoniali richiesti.

Possono partecipare al bando i cittadini italiani, i cittadini di uno Stato aderente all'Unione Europea in regola con la normativa in materia e i cittadini di altro Stato titolari di permesso di soggiorno C.E. per soggiornanti di lungo periodo o permesso di soggiorno in corso di validità.

Inoltre per poter accedere alle risorse del fondo nazionale e regionale di cui alla Legge n. 431/98, stante il disposto dell'art. 11 comma 13 D.L. n. 112/08 convertito con Legge n.133/08, gli immigrati devono essere in possesso del certificato storico di residenza da almeno dieci anni nel

territorio nazionale ovvero da almeno cinque anni nella Regione Toscana. Per coloro che risulteranno essere privi di tale requisito l'Amministrazione provvederà all'erogazione del contributo in loro favore avvalendosi esclusivamente di risorse proprie, salvo adeguarsi ad eventuali interpretazioni e/o indirizzi che potrebbero successivamente intervenire.

Art. 2 – Nucleo familiare

Ai fini del presente bando il nucleo familiare è quello definito dal D.Lgs. n. 109/98, modificato dal D.Lgs. n. 130/2000 nonché dal D.P.C.M. n. 242/2001.

Gli stranieri il cui stato civile risulti ai Servizi Demografici del Comune “non certificabile” devono produrre al momento della presentazione della domanda e comunque entro e non oltre il termine previsto per la presentazione dei ricorsi avverso la graduatoria provvisoria, idonea certificazione attestante lo stato civile rilasciata, ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. n. 445/2000, dalla competente autorità dello stato di appartenenza, traduzione in lingua italiana effettuata da un interprete accreditato presso il Consolato italiano all'estero e autenticata dall'autorità consolare italiana all'estero che ne attesta la conformità all'originale. I documenti di cui sopra dovranno essere legalizzati dal consolato o dall'ambasciata italiana all'estero al fine di verificare che il documento sia stato formalizzato nel rispetto della legislazione del paese di origine, ovvero sia stato rilasciato da parte dell'Ufficio competente di quel paese.

Art. 3 – Auto-certificazione dei requisiti

Ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 il richiedente può ricorrere all'autocertificazione dei requisiti richiesti dall'art. 1 del presente bando, punto 1), 2), 3), 4) e 5).

Art. 4 – Selezione delle domande

Per l'erogazione dei contributi sarà predisposta un'unica graduatoria distinta nelle due fasce A e B sopra individuate.

Gli aventi diritto saranno ordinati sulla base dell'ordine decrescente dell'incidenza percentuale del canone, al netto degli oneri accessori, sul valore ISE ed in subordine secondo l'ordine crescente di presentazione delle domande, così come risultante dal numero di protocollo.

Art. 5 - Formazione della graduatoria

Graduatoria provvisoria

L'Ufficio Comunale competente procede all'istruttoria delle domande dei concorrenti verificandone la completezza e la regolarità.

Il Dirigente del Settore Patrimonio Gare e Politiche della Casa, successivamente al termine fissato dal bando per la presentazione delle domande, procede all'adozione della graduatoria provvisoria degli aspiranti al contributo esclusivamente sulla base delle autocertificazioni rese dai medesimi, ordinata secondo l'ordine decrescente dell'incidenza canone/valore ISE ed in subordine secondo l'ordine crescente del numero di protocollo attestante la presentazione della domanda.

Il Comune si riserva in sede istruttoria di chiedere il rilascio di dichiarazioni o la rettifica di dichiarazioni erronee od incomplete.

La graduatoria provvisoria verrà pubblicata all'Albo Pretorio del Comune il giorno **13 giugno 2011** e rimarrà affissa fino al giorno **28 giugno 2011**.

Avverso la stessa sarà possibile **proporre ricorso** facendo pervenire la propria opposizione indirizzata alla Commissione di cui all'art. 4 della L.R. n. 45/98, inderogabilmente **entro e non oltre il giorno 28 giugno 2011** al Comune di Sesto Fiorentino. Saranno inammissibili i ricorsi pervenuti dopo la suddetta data. L'Amministrazione Comunale non è responsabile di eventuali ritardi postali.

I ricorsi saranno decisi dalla Commissione; la stessa Commissione approverà la **graduatoria definitiva** che sarà pubblicata all'Albo Pretorio del Comune il **giorno 31 luglio 2011**.

Art. 6 – Modalità di assegnazione dei contributi.

I contributi di cui al presente bando saranno erogati nei limiti delle dotazioni annue assegnate all'Ente dalla Regione Toscana e delle risorse integrative reperite dall'Ente nel proprio bilancio.

I contributi verranno liquidati seguendo il seguente ordine:

- FASCIA A;
- FASCIA B.

La collocazione in graduatoria non comporterà automaticamente diritto all'erogazione dell'importo riconosciuto restando l'effettiva liquidazione subordinata alla disponibilità di risorse sufficienti.

Il contributo potrà essere erogato, anche ai concorrenti inseriti in fascia A) in misura percentuale inferiore al 100% dell'importo spettante.

Il Comune si riserva la facoltà di destinare all'atto dell'assegnazione delle risorse da parte della Regione, una percentuale delle stesse alla fascia B, percentuale che ove non sia dato un contributo a tutti i soggetti della fascia A non potrà superare il 40% delle risorse assegnate.

Art. 7 – Validità della graduatoria

La graduatoria resta valida fino al 31.12.2011.

Art. 8 – Durata e entità del contributo

Il contributo ha durata annuale, corrisponde a quanto disposto dal Decreto 7 giugno 1999 del Ministero dei Lavori Pubblici, dall'art. 11 della legge 431/1998 ed è erogato fino ad esaurimento delle risorse rese disponibili dalla Regione Toscana e di quelle reperite dal Comune nel proprio bilancio.

L'entità del contributo è determinata in rapporto all'incidenza sul valore ISE del canone quale risulta dal contratto di locazione regolarmente registrato (quindi al netto di oneri accessori). Qualora in seguito alla presentazione delle ricevute attestanti il pagamento del canone di locazione risulti effettivamente corrisposto un importo inferiore a quello dichiarato nella domanda di partecipazione al bando il contributo da erogare verrà ricalcolato sulla base del reale canone pagato e soltanto nel caso in cui il contributo da erogare ricalcolato sia inferiore a quello risultante dalla graduatoria definitiva di € 10 (dieci) si opereranno le necessarie riduzioni.

Non si dà luogo a rideterminazione della posizione in graduatoria e al ricalcolo del contributo in caso di canoni pagati in misura superiore.

Il Comune si riserva la facoltà di erogare il contributo spettante al conduttore in situazione di morosità, presente nella graduatoria definitiva, al locatore dell'immobile.

Tale erogazione viene espressamente subordinata alla presentazione all'ufficio, a cura del richiedente, di una dichiarazione sostitutiva di atto notorio (con allegata copia del documento d'identità del dichiarante) nella quale il locatore/creditore elenchi i canoni non corrisposti e si impegni a non attivare la procedura di sfratto per il debito pendente almeno fino alla pubblicazione del bando contributi dell'anno 2012.

Il locatore dovrà inoltre indicare le modalità con le quali desidera ricevere il pagamento del contributo (Tesoreria Comunale o estremi c/c a lui intestato).

Il contributo previsto dall'art. 11 della Legge n. 431/98 non può essere cumulato con altri benefici pubblici da qualunque Ente erogati e in qualsiasi forma, a titolo di sostegno alloggiativo.

L'entità del contributo teorico viene calcolata sulla base dell'incidenza del canone annuo al netto degli oneri accessori sul valore ISE come segue:

fascia A) il contributo è tale da ridurre l'incidenza del canone al 14% per un importo massimo di € 3.100,00;

fascia B) il contributo è tale da ridurre l'incidenza del canone al 24% per un importo massimo di € 2.325,00.

Il contributo decorre dal 01 gennaio 2011 o comunque dalla data di stipula del contratto di locazione se successiva alla data suddetta.

Per il calcolo del numero dei mesi non si tiene conto delle frazioni di mese inferiori a 15 giorni.

L'eventuale assegnazione di un alloggio di E.R.P. è causa di decadenza dal diritto all'erogazione del contributo, a decorrere dall'assegnazione medesima.

E' causa di decadenza dal diritto al contributo la rinuncia all'assegnazione di un alloggio di ERP.

In virtù dell'accordo sottoscritto tra l'Amministrazione Comunale e le OO.SS. per l'adozione di misure anticrisi a tutela delle fasce più deboli della popolazione, e della delibera della Giunta Comunale n.77/2011 che ha esteso tali misure anche all'anno 2011 coloro che per l'anno 2011 abbiano diritto all'erogazione del contributo e dimostrino di essere stati oggetto dal 01.01.2008 al 31.12.2011 di uno dei provvedimenti sotto indicati e/o di trovarsi, per aver perso il lavoro nel periodo dal 01.01.08 al 31.12.10, in una delle seguenti condizioni:

1. lavoratori dipendenti che siano stati oggetto di atti di risoluzione del rapporto di lavoro per un motivo non imputabile al lavoratore senza diritto a percepire l'indennità di disoccupazione;
2. lavoratori dipendenti che siano stati oggetto di atti di risoluzione del rapporto di lavoro per un motivo non imputabile al lavoratore che percepiscono l'indennità di disoccupazione;
3. lavoratori dipendenti che siano stati posti in cassa integrazione o in mobilità;

potranno richiedere mediante apposita separata istanza redatta avvalendosi degli stampati predisposti dal Servizio Politiche della Casa da presentarsi entro il 31.01.2012, la liquidazione per intero dell'importo del contributo risultante dalla graduatoria definitiva.

L'integrazione verrà erogata utilizzando esclusivamente le risorse comunali.

Art. 9 – Modalità di erogazione del contributo

Il Comune provvederà alla liquidazione del contributo in due soluzioni.

Nei 90 giorni successivi al trasferimento dei fondi Statali e Regionali, il Comune erogherà un contributo a titolo di anticipo a coloro che abbiano presentato le ricevute di pagamento relative al primo quadrimestre 2011 entro e non oltre il termine di scadenza del bando. Il saldo verrà erogato una volta scaduto il termine per la presentazione delle ricevute relative al periodo 01.05.2011 – 31.12.2011 fissato al 31.01.2012. A coloro che presenteranno le ricevute relative al primo quadrimestre 2011 unitamente a quelle del periodo 01.05.2011 – 31.12.2011 dopo il termine di scadenza del bando e prima del 31.01.2012 il contributo sarà liquidato in unica soluzione dopo il termine del 31.01.2012.

E' onere dei concorrenti presentare le ricevute di pagamento dei canoni necessarie per la liquidazione delle somme spettanti e dunque gli uffici comunali non sono tenuti ad alcuna forma di sollecito.

A tal fine, coloro che risulteranno collocati in graduatoria dovranno presentare, **pena la decadenza dal beneficio**, copia delle ricevute di pagamento del canone o documento equipollente dal quale risulti chiaramente sia l'importo del canone di locazione, al netto degli oneri accessori, sia la mensilità di riferimento, l'indirizzo dell'alloggio, il nominativo del proprietario e in caso di bonifico on line dovranno essere corredate dalla certificazione bancaria dell'avvenuto invio del bonifico, rispettando i seguenti termini perentori:

- entro il **28 maggio 2011** le ricevute relative ai canoni di locazione dei mesi di: gennaio, febbraio, marzo, aprile, 2011 per beneficiare della liquidazione di un acconto;
- entro il **31 gennaio 2012** le ricevute relative ai canoni di locazione dell'intero anno o dei mesi di maggio, giugno, luglio, agosto, settembre, ottobre, novembre e dicembre 2011 nel caso in cui abbiano beneficiato dell'acconto.

Si precisa che le ricevute dovranno essere presentate **presso l'Ufficio Casa o presso l'Ufficio Protocollo del Comune di Sesto**, o spedite **tramite raccomandata a/r** (farà fede il timbro dell'Ufficio postale accettante), **entro le su indicate scadenze, previa compilazione di apposito modulo disponibile presso l'Ufficio Casa.**

E' fatto obbligo, per la trasmissione delle ricevute di pagamento dei canoni di locazione, di utilizzare l'apposito modulo predisposto dall'Ufficio Casa, che sarà protocollato separatamente dall'istanza di partecipazione al bando di concorso.

Qualora al momento della liquidazione del contributo risultino non presentate le ricevute relative a qualche mensilità comunque pagata, il contributo verrà ridotto non tenendo conto di tale mensilità senza che all'Amministrazione possa essere imputata alcuna responsabilità.

Art. 10 – Termini di presentazione delle domande

Il termine ultimo di presentazione delle domande è fissato nel giorno **28 maggio 2011**.

Art. 11 – Distribuzione, raccolta e modalità di presentazione delle domande

Le domande di partecipazione al presente bando dovranno essere compilate unicamente sui moduli appositamente predisposti dal Comune. Le istanze, debitamente sottoscritte, dovranno essere corredate da tutta la necessaria e idonea documentazione, come sopra specificato, indicare l'indirizzo al quale devono essere trasmesse le comunicazioni relative al concorso ed essere presentate presso l'Ufficio Casa o presso l'Ufficio Protocollo del Comune di Sesto, o spedite **tramite raccomandata a/r** entro il termine di cui al precedente art. 10. Farà fede il timbro dell'Ufficio postale accettante. Nel caso di trasmissione tramite servizio postale o terza persona, **alla domanda dovrà essere allegata copia non autenticata del documento di identità del richiedente, a pena di inammissibilità della domanda stessa.**

Art. 12 – Controlli e sanzioni

Ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. 445/2000 spetta all'Amministrazione Comunale procedere ad idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive ed autocertificazioni.

La graduatoria degli aventi diritto al contributo sarà inviata alla Guardia di Finanza per i controlli previsti dalle leggi vigenti.

Ferme restando le sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000, qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni sostitutive, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.

L'Amministrazione Comunale agirà per il recupero delle somme indebitamente percepite, gravate degli interessi legali.

Art. 13 – Norme finali

I requisiti devono essere posseduti alla data di pubblicazione del presente bando, ad esclusione della residenza e della titolarità del contratto di locazione, nel caso in cui la stipula avvenga successivamente alla pubblicazione del bando e comunque entro e non oltre il **28.05.2011**.

A parziale eccezione di quanto indicato nel punto 3) dell'art.1 saranno ammesse anche le domande dei partecipanti non intestatari del contratto di locazione qualora gli stessi abbiano la residenza nell'alloggio locato e producano idonea documentazione giustificatrice del subentro nel contratto, quale familiare, determinato dal decesso dell'intestatario, da separazione legale dal coniuge o altro.

Per quanto non espressamente previsto nel presente bando si fa riferimento alla legge n. 431/98, alla L.R.T. n. 96/96 e alla deliberazione della Giunta Regionale Toscana n. 265 del 06 aprile 2009.

Il responsabile del procedimento è individuato nella persona della Dott.ssa Roberta Pulcinelli addetta al Servizio Politiche Sociali della Casa del Comune di Sesto Fiorentino.

Sesto Fiorentino, 28 aprile 2011.

**IL RESPONSABILE U.O.A. POLITICHE
PER LA CASA I GIOVANI E LE FAMIGLIE**
Avv. Franco Zucchermaglio